

La sentenza della CTP Napoli

Iscrizione a ruolo solo dopo il primo grado

In pendenza di ricorso niente pagamento. _ questo il principio sancito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 325/6/12 depositata il 29 giugno scorso, disattendendo la prassi interpretativa seguita dall'_Agenzia delle Entrate e l'_orientamento della giurisprudenza tributaria di legittimit_ (Cass., Sez. trib., 13 maggio 2003, n. 7339).

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Universit_ degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA)

Con l'_arresto in commento la Commissione campana, intervenendo sulla nota questione dell'_incompatibilit_ tra l'_art. 15, D.P.R. n. 602/1973 e l'_art. 68, D.Lgs. n. 546/1992, ha dichiarato l'_esclusiva applicabilit_ di tale ultima disposizione. Ci_ in considerazione della sostenuta **abrogazione tacita** del primo comma dell'_art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 (disposizione peraltro recentemente modificata dal D.L. n. 70/2011).

L'_entrata in vigore dell'_art. 68, D.Lgs. n. 546/92 che, come noto, **_anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi di imposta_,** subordina l'_iscrizione a ruolo dei due terzi del tributo accertato all'_emissione di una sentenza di merito sfavorevole al contribuente, secondo la Commissione provinciale non avrebbe comportato esclusivamente l'_abrogazione espressa del secondo comma del citato art. 15 ma, in quanto successiva, **_dovrebbe considerarsi esplicitamente abrogativa di tutte le norme precedenti contrastanti_.**

In considerazione di tale assunto, secondo la Commissione, sarebbe da considerarsi **illegittima** la prassi dell'_Agenzia delle Entrate di procedere, *sine titulo*, alla richiesta di un **adempimento parziale dell'_obbligazione tributaria ancora oggetto di contestazione dinanzi al giudice tributario.** Ove l'_Amministrazione finanziaria proceda ad **iscrivere a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di ricorso** avverso un avviso di accertamento, dunque, **il contribuente non sarebbe tenuto ad alcun pagamento.** Allorch_ l'_Amministrazione finanziaria ravvisi un concreto pericolo per la riscossione delle maggiori imposte accertate, con le opportune motivazioni, potrebbe infatti agevolmente ricorrere all'_iscrizione nei ruoli straordinari previsti dall'_art. 15-bis dell'_intero importo recato dagli avvisi di accertamento emessi.

La pronuncia si innesta nel solco tracciato dalla prevalente giurisprudenza tributaria di merito che, in considerazione dell'_inderogabilit_ del limite alla garanzia del credito statale posto dall'_art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 e nonostante l'_orientamento della Suprema Corte, si era espressa a favore dell'_inapplicabilit_ dell'_art. 15, D.P.R. n. 602/1973 alla c.d. **riscossione frazionata** con conseguente **obbligatoriet_ del pagamento solo a seguito della sentenza di primo grado** (CTP Siracusa sentenza n. 12/2002, CTP Grosseto sentenza n. 43/2005, CTP Roma sentenze n. 612/2002 e n. 329/2009, CTP La Spezia sentenza n. 38/2010).

La decisione, al contrario, contrasta irrimediabilmente con la posizione di contestuale applicabilit_ delle due disposizioni assunta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7339/2003, motivata in considerazione della diversit_ del loro ambito di applicazione. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, mentre il comma 1 dell'_art. 15, D.P.R. n. 602/1973 disciplinerebbe la **riscossione del tributo nella fase amministrativa,** l'_art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992

regolerebbe la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo tributario.

Ci_ in considerazione dell_intervenuta abrogazione, per incompatibilit_, del solo comma 2 dell_art. 15 ad opera dell_art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Copyright _ - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Napoli, sez. VI, sentenza 29/06/2012, n. 325

Copyright _ 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)